

5775

30/06/2014

Identificativo Atto n. 515

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

PROGETTO DI UN CENTRO ZOOTECNICO PER GALLINE OVAIOLE E POLLASTRE IN
COMUNE DI BUSTO GAROLFO (MI) PROPONENTE: SOCIETA' AGRICOLA BRUZZESE S.S. –
OLGIATE OLONA. PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS.
152/2006 E DELLA L.R. 5/2010.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

VISTI:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale", con specifico riferimento alla parte seconda, titolo III,
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale" e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
- la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 "Norme in materia di valutazione d'impatto ambientale";
- il regolamento regionale 21 novembre 2011, n. 5 di attuazione della l.r. 5/2010;

PRESO ATTO che:

- in data 21.07.2010 è stata depositata [in atti regionali prot. T1.2010.15194] presso la D.G. Ambiente, energia e reti della Giunta Regionale - da parte della Società Agricola Bruzzese S.S. (nel seguito "il proponente"), con sede a Olgiate Olona (VA) - la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di un centro zootecnico per galline ovaiole e pollastre, nel Comune di Busto Garolfo (MI); copia della documentazione è stata contestualmente depositata presso gli Enti territoriali interessati dall'intervento;
- la tipologia del progetto in esame è prevista alla voce ac) dell'allegato A alla l.r. 5/2010, ed è quindi sottoposta alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, la quale si inserisce in quella - in capo alla Provincia di Milano - relativa all'autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.) ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del d.lgs. 152/2006;
- il 31.07.2010 e il 03.08.2011 è avvenuta la pubblicazione dell'annuncio del deposito del progetto e dello studio d'impatto ambientale sul quotidiano "QN - Il Giorno";
- il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori in data 29.07.2010, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5.a) della l.r. 5/2010, dopo aver effettuato la valutazione economica degli interventi in parola;
- PRESO ATTO E RICHIAMATO, con riguardo all'iter istruttorio, che:
- il 05.11.2010 si è tenuta la prima seduta Conferenza di Servizi istruttoria [C.d.S.i.], convocata ai sensi dell'art. 4.3 della l.r. 5/2010, dedicata essenzialmente alla discussione intorno ad elementi ritenuti dai rappresentanti degli Enti territoriali ostativi alla realizzazione del progetto ;
- in data 11.02.2011 [in atti regionali prot. T1.2011.03133] e il 16.02.2011 [T1.2011.03724] il proponente ha depositato, di propria iniziativa, integrazioni al progetto;
- il 17.02.2011 si è tenuta la seconda seduta della C.d.S.i., con la presentazione del progetto e dello studio d'impatto ambientale; in tale sede è emersa la necessità di integrare il progetto e lo s.i.a.;
- il 03.03.2011 è stato eseguito il sopralluogo istruttorio;
- a seguito dei risultati della prima fase istruttoria, con note del 13.05.2011 [prot. T1.2011.10913] e del 23.05.2011 [prot. T1.2011.11537] la Struttura VIA ha inoltrato al proponente la formale richiesta di integrazioni al progetto e allo s.i.a., disponendo la

pubblicazione dell'avviso al pubblico del loro deposito, ai sensi degli artt. 24.1 e 26.3.bis del d.lgs. 152/2006;

- il 02.08.2011 [in atti regionali prot. T1.2011.16810], il proponente ha depositato – nei tempi prescritti - la documentazione integrativa richiesta, ed ha pubblicato il relativo avviso il 03.08.2011 sul quotidiano "QN – Il Giorno";
- il 29.12.2011 [in atti regionali prot. T1.2011.27118] è stato richiesto al proponente - in conformità con la nota della Struttura Valorizzazione delle aree protette e biodiversità della D.G. Sistemi verdi e paesaggio, che ha proposto di accogliere l'istanza avanzata da WWF Italia Onlus in qualità di gestore del sito di importanza comunitaria (SIC) e zona di protezione speciale (ZPS) "Bosco di Vanzago" – di redigere e depositare lo studio di incidenza sul sito in parola, per la successiva valutazione ai sensi del d.p.r. 357/1997;
- tale studio di incidenza è stato depositato dal proponente il 10.02.2012 [prot. T1.2012.3130];
- il 17.07.2012 si è tenuta la terza seduta della C.d.S.i., per la concertazione dei pareri degli Enti territoriali;
- con nota del 19.12.2012 [prot. T1.2012.25651] è stata inviata al proponente la comunicazione circa le conclusioni dell'istruttoria e la conseguente intenzione di procedere all'emanazione di un giudizio di compatibilità ambientale negativo - per i motivi che sono ripresi nel seguito del presente atto - assegnando il termine di dieci giorni per la produzione di eventuali controdeduzioni, come disposto dall'art.10-bis della l. 241/1990;
- il 09.01.2013 il proponente ha depositato [in atti regionali prot. T1.2013.00477] le proprie controdeduzioni di merito, corredate da allegato tecnico, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della nota regionale, come testimoniato dal timbro postale dell'avviso di ricezione;
- successivamente, il proponente ha formalmente chiesto [in atti regionali prot. T1.2013.2015 del 28.01.2013] un incontro tecnico in contraddittorio, sostenuto dai propri tecnici e consulenti, con la D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile e ARPA Lombardia – Dipartimento di Milano; tale incontro si è tenuto il 20.03.2013, e durante il suo svolgimento i tecnici incaricati dal proponente hanno sviluppato e integrato gli elementi contenuti nelle controdeduzioni già prodotte ex l. 241/1990; al termine dell'incontro il proponente ha inoltre dichiarato di non intendere depositare ulteriore documentazione;
- a seguito delle controdeduzioni depositate e del contraddittorio tecnico, in data 04.04.2013 [prot. T1.2013.8123] la Struttura VIA ha chiesto agli Enti territoriali e al Gruppo di lavoro istruttorio regionale di esprimere le proprie valutazioni di merito, aggiornando di conseguenza o confermando motivatamente le determinazioni già espresse in corso di istruttoria;

VISTO il complesso della documentazione depositata dal proponente, comprensiva dello studio d'impatto ambientale (s.i.a.), degli elaborati progettuali e relativi allegati, della sintesi non tecnica, delle successive integrazioni, e delle controdeduzioni di cui sopra;

RILEVATO quanto segue in merito alle caratteristiche del progetto e alla sua

localizzazione:

- il progetto concerne la realizzazione di un allevamento avicolo, segnatamente per galline ovaiole, localizzato nel Comune di Busto Garolfo, nel settore NO della Provincia di Milano, appena a N del Canale Villoresi, nell'unità tipologica dei paesaggi "dei ripiani diluviali e dell'alta pianura asciutta", come definita dal Piano paesaggistico regionale;

il sito di progetto si trova ad E del centro abitato di Busto Garolfo, oltre il nuovo tracciato della SP109, principale via di comunicazione nell'area insieme alla SP12 verso Legnano e alla SP128 in direzione S la A4 Milano - Torino;

il sedime interessato, in prossimità della strada vicinale dei Villasconi, è ubicato all'interno del Parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) "del Roccolo", in un ambito agricolo con significativa presenza di lotti boscati; le abitazioni più vicine si trovano alla distanza di 285 m;

- in rapporto al PTCP della Provincia di Milano - che definisce il contesto in esame come "ambito destinato all'attività agricola di interesse strategico" (tav.6) - il sito non è interessato da specifici elementi della rete dei valori ambientali e non è soggetto a rischio idrogeologico; è parzialmente inserito in zona di primo acquifero con elevato contenuto di nitrati (tav.2/c); rispetto alla rete ecologica, si colloca all'interno di un ganglio primario di primo livello (tav4); su scala più ampia, il sito risulta compreso in due "polarità" sovrapposte: l'asse del Sempione e il sistema Fiera -Malpensa;
- in rapporto allo strumento urbanistico comunale, il PRG vigente al deposito dell'istanza di v.i.a. collocava i lotti interessati dal progetto in area agricola "E - zona protetta di salvaguardia ambientale di interesse sovracomunale" (art.33 del n.t.a.), consentendo esplicitamente interventi quali quello proposto, con riferimento alla l.r. 94/1980 [ora abrogata e assorbita dal titolo III della l.r. 12/2005]; successivamente, nel marzo 2012 è stato adottato e nel marzo 2014 definitivamente approvato il PGT, che individua l'area in parola tra quelle "di valore paesaggistico ed ecologico - Parco del Roccolo" (art.34 del piano delle regole);
- l'allevamento avicolo in progetto - catastalmente insistente sui mapp. 45,46,47,139,203 del foglio 21 di Busto Garolfo - presenta una consistenza di 328.608 capi, di cui 214.032 galline ovaiole potenziali, con presenza media 208.681 capi e un peso vivo medio di 375,6 t, e 114.576 pollastre con presenza media 108.847capi e peso vivo medio di 76,2 t; è costituito da diverse strutture raggruppabili in due capannoni per le galline ovaiole, uno per le pollastre, un locale confezionamento uova, oltre ad uffici e volumi tecnici;
- rispetto al progetto depositato con l'istanza di v.i.a., le successive integrazioni hanno ridefinito - a parità di superfici occupate e di volumi edilizi - la collocazione delle strutture all'interno della superficie fondiaria a disposizione del proponente (10,3 ha), con un allontanamento dagli insediamenti residenziali e senza intervento sulle superfici boscate, e implementando il sistema di abbattimento di polveri e odori e le opere di compensazione ambientale; in sintesi, le strutture previste sono:
 - due capannoni (A - B) per le galline ovaiole, con dimensioni di 120,6 x 22 m e superficie di 2.652 m² ciascuno;

- un capannone (C) per le pollastre, con dimensioni di 74,8 x 22,1 m, per 1.653 m²;
 - un locale per il confezionamento delle uova e gli uffici;
 - quattro tettoie per complessivi 960 m² di superficie coperta;
 - volumi tecnici: una tettoia serbatoio gasolio (10 m²) ; tre tunnel di essiccazione della pollina per complessivi 709 m²;
- la superficie totale dei fabbricati è di 10.185 m²; la superficie pavimentata complessiva è di 5.739 m², quella non drenante di 16.643 m² e quella drenante di 86.843 m² (in gran parte costituita dalle aree boscate esistenti), su una superficie fondiaria di 103.486 m²;
- si rimanda alla documentazione depositata agli atti dell'istruttoria per quanto riguarda le ulteriori caratteristiche e dimensioni del progetto, le proposte per l'inserimento paesaggistico e le misure adottate per la mitigazione degli effetti sull'ambiente;

DATO ATTO che:

- gli Enti locali interessati dal procedimento di v.i.a., convocati alla C.d.S. istruttoria - i cui verbali sono agli atti del procedimento di v.i.a. - si sono così espressi, in sede di Conferenza e/o con specifici atti formali:

Provincia di Milano: con deliberazione di Giunta n. 338 del 02.10.2012 - confermata con la deliberazione n. 151 del 07.05.2013 - esprime parere negativo, sulla base dei seguenti elementi:

- si riscontrano nello s.i.a. carenze riferite a diversi profili, con particolare richiamo alle tematiche agricole, di pianificazione, dei parchi e faunistiche, nonché all'incompletezza della relazione tecnica presentata per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.), tale da non consentire la valutazione puntuale ed integrata del quadro emissivo atteso né la validazione dei sistemi di contenimento previsti dal proponente, e dunque il prosieguo del procedimento istruttorio inerente l'a.i.a. stessa;
- si segnala il rischio di propagazione del virus dell'influenza aviaria alla fauna selvatica, ivi comprese alcune specie protette, presenti nella zona dell'intervento, in conseguenza dell'attività dell'allevamento;
- si evidenziano le lacune dello s.i.a. in merito alle mitigazioni e compensazioni degli impatti, all'interferenza con i sentieri ciclopedonali e con gli ambiti agricoli strategici circostanti nonché, sotto il profilo della salvaguardia naturalistica e fruitiva del PLIS del Roccolo, la mancata trattazione nel dettaglio della criticità legata al ciclo produttivo e connessa alla presenza e diffusione dello scarafaggio da lettiera, "che costituisce uno dei maggiori vettori infettivi caratteristici dell'allevamento di pollame, portatore di numerosi agenti patogeni, potenzialmente pericolosi - oltre che per l'avifauna selvatica protetta - anche per gli animali domestici e l'uomo";

Comune di Busto Garolfo: con lettera del Sindaco prot. 4600 del 28.03.2011, con nota prot. 13648 del 30.09.2011, e con deliberazione di Consiglio n. 53 del 04.10.2011 - ripresa, confermata e integrata con nota prot. 6454 del 02.05.2013 - esprime parere negativo per motivi essenzialmente legati:

- all'impatto olfattivo sui recettori nell'intorno, principalmente a causa del previsto tunnel di essiccazione;
- allo sviluppo di insetti generato dall'attività dell'allevamento;
- all'interferenza con il PLIS del Roccolo, che riveste importanza fondamentale per la popolazione nel contesto territoriale di riferimento;
- alla collocazione del progetto in un ganglio della rete ecologica regionale (RER);
- al contrasto del progetto con il PGT recentemente adottato e in regime di salvaguardia, che dispone specifiche limitazioni all'edificazione nell'ambito territoriale interessato;
- all'incongruenza della realizzazione, in un'area così fortemente urbanizzata, di un insediamento ritenuto "non concepibile", che pregiudica irrimediabilmente uno dei pochi polmoni verdi residui quale il PLIS del Roccolo, oltretutto "in presenza di una deliberazione del Consiglio provinciale che si è espresso in senso contrario alla realizzazione del progetto";

Comune di Parabiago: con deliberazione di Consiglio n. 71 del 24.11.2011 – confermata con nota n. 12811 del 03.05.2013 - esprime parere negativo, ritenendo che l'allevamento proposto:

- sottrarrebbe una notevole area a verde del PLIS e alla sua naturale destinazione, in presenza di un territorio circostante fortemente urbanizzato;
- presenta caratteristiche di produzione intensiva, assimilabile ad un impianto industriale, anche se classificato come agricolo;
- si porrebbe a ridotta distanza da abitazioni in territorio di Busto Garolfo e Canegrate, da una pasticceria artigianale che rischia di subire conseguenze negative per la proliferazione di mosche, da edifici scolastici, casa di riposo e servizi socio sanitari, con conseguente compromissione delle rispettive attività e rischio sanitario;
- causerebbe problemi di mobilità stradale legati al traffico pesante in entrata ed in uscita dall'allevamento;

Comune di Canegrate: con deliberazioni di Consiglio n. 22 del 14.04.2011 e n. 59 del 30.11.2011 - confermate con nota prot. 5567 del 22.04.2013 - esprime parere negativo, considerando che:

l'attività in progetto deve essere ritenuta industriale e non agricola;

l'area di progetto, compresa nel PLIS del Roccolo, ha forte rilevanza ambientale, e l'insediamento proposto contrasta con la l.r. 12/2011 che ne salvaguarda le risorse territoriali;

- la direzione del PLIS ha rilevato molteplici criticità in ordine all'impatto paesaggistico, alla distribuzione dei reflui dell'allevamento, all'utilizzo della risorsa idrica, all'inquinamento luminoso e ai suoi effetti sull'avifauna, ai transiti sulla viabilità minore interna al PLIS;

Comune di San Giorgio su Legnano: con deliberazione di Consiglio n. 32 del 28.09.2012 – confermata con nota n. 4209 del 03.05.2013 - esprime parere contrario, richiamando le motivazioni contenute nelle deliberazioni adottate dai Consigli comunali di Canegrate e Parabiago;

Ente gestore del PLIS del Roccolo: in sede di C.d.S.i. e con nota prot. 6924 del 06.05.2013 esprime parere negativo recependo le indicazioni delle Amministrazioni comunali interessate;

Comune di Legnano: assente alle sedute della C.d.S.i., con nota n. 17012 del 03.05.2013 esprime parere contrario, richiamandosi alle contrarietà espresse dagli altri Comuni;

▪ durante l'iter istruttorio sono pervenute, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del d. lgs. 152/06, le seguenti osservazioni a firma di [tra parentesi n. di protocollo e data in atti regionali]:

- Radici nel cielo "Comitato difesa ambientale Busto Garolfo [T1.2011.07271 del 29.03.2011];
- privato cittadino [T1.2011.7648 del 04.04.2011];
- privato cittadino [T1.2011.7774 del 05.04.2011];
- privato cittadino [T1.2011.8283 del 12.04.2011];
- Radici nel cielo "Comitato difesa ambientale Busto Garolfo" [T1.2011.09397 del 26.04.2011];
- 54 fogli contenenti 945 firme di privati cittadini, trasmesse dal Comune di Canegrate [T1.2011.14682 del 05.07.2011];
- Radici nel cielo "Comitato difesa ambientale Busto Garolfo [T1.2011.20252 del 30.09.2011];
- Radici nel cielo "Comitato difesa ambientale Busto Garolfo [T1.2011.20257 del 30.09.2011];
- privato cittadino [T1.2011.20271 del 30.09.2011];
- privati cittadini [T1.2011.20273 del 30.09.2011];
- WWF Lombardia [T1.2011.20340 del 03.10.2011];
- Radici nel cielo "Comitato difesa ambientale Busto Garolfo" [A1.2011.110282 del 22.11.2011];
- privato cittadino [T1.2011.25941 del 13.12.2011];
- privato cittadino [T1.2011.25942 del 13.12.2011];
- privato cittadino [T1.2011.26495 del 20.12.2011];
- privato cittadino [T1.2011.26970 del 27.12.2011];
- WWF Italia - Sezione Lombardia [T1.2011.20340 del 03.10.2011];
- privato cittadino [T1.2011.26970 del 27.12.2011];
- Radici nel cielo "Comitato difesa ambientale Busto Garolfo" [T1.2012.14449 del 16.07.2012];
- Radici nel cielo "Comitato difesa ambientale Busto Garolfo" [T1.2012.17833 del 12.09.2012];

vi sono inoltre numerosi messaggi di privati cittadini, inviati tramite posta elettronica non certificata, e pertanto non protocollati ma ugualmente acquisiti agli atti dell'istruttoria; le osservazioni si riferiscono essenzialmente agli effetti dell'allevamento sull'ambiente, segnatamente in rapporto all'atmosfera e alla propagazione di odori, alla viabilità, al rumore, alla salute pubblica, alla ubicazione dell'impianto all'interno del PLIS del Roccolo, alla vicinanza con le abitazioni e con il SIC/ZPS " Bosco WWF di Vanzago";

RICHIAMATO che alla conclusione dell'istruttoria è stata inviata al proponente - ai sensi dell'art.10-bis della l. 241/1990 - la comunicazione circa l'intenzione di procedere all'emanazione di un giudizio di compatibilità ambientale negativo, per i seguenti motivi:

- in rapporto alla componente atmosfera, segnatamente in merito allo studio previsionale di impatto olfattivo mediante simulazione della dispersione, si osservava che:
 - i dati di velocità e direzione del vento ricavati dalle tradizionali stazioni meteorologiche (siano esse quelle della Rete di rilevamento della qualità dell'Aria-RRQA, o altre) fanno riferimento alla quota di almeno 10 m dal piano campagna per evitare l'influenza nel rilevamento di ostacoli locali; anche in condizioni ideali, ovvero in caso terreno piano "libero", le misure vengono fatte a quota 10 m, poiché tipicamente i dati sono utilizzati per studiare il trasporto delle masse d'aria dei primi strati dell'atmosfera;
 - nel caso in oggetto le emissioni, delle quali si cerca di simulare la distribuzione spazio-temporale delle relative immissioni, avvengono, in tutte le ipotesi considerate nello s.i.a., a quote molto basse, praticamente al suolo; in tali condizioni l'attrito dell'aria con il suolo diventa per nulla trascurabile, modificando significativamente (ovvero riducendo) la velocità del vento al suolo rispetto a quella rilevata a 10 m dal p.c. e utilizzata nelle simulazioni, con evidenti conseguenze sulle simulazioni modellistiche;
 - il modello gaussiano utilizzato appartiene a quelli normalmente utilizzati nello studio della distribuzione delle concentrazioni a partire da una o più fonti emissive; tali modelli sono in grado di effettuare simulazioni adeguate per un inquinante gassoso primario e chimicamente stabile, tenendo conto del suo trasporto a causa del movimento della massa d'aria ambiente e simulando la diffusione dello stesso inquinante all'interno del pennacchio; questi modelli invece non funzionano adeguatamente quando si è in presenza di frequenti calme strumentali del regime anemologico, o comunque con velocità del vento molto basse (< 0.5 m/s), e quando il punto di emissione è prossimo al suolo come nel caso in esame;
 - nel caso in esame si è in presenza di numerosi punti di emissione, che possono essere trattati come un solo punto di portata equivalente solo in determinate condizioni, ad esempio quando le loro distanze in pianta sono trascurabili rispetto alla scala spaziale delle simulazioni, e se tra i punti di emissione non sussistono ostacoli locali che possono differenziare il movimento delle masse d'aria; entrambe le condizioni non risultano qui rispettate: la lunghezza degli edifici non è trascurabile rispetto alle distanze tra i punti di emissione e i recettori delle ricadute; le altezze degli edifici sono maggiori o paragonabili alle altezze dei punti di emissione; tener conto o meno di questi elementi può comportare mappe di distribuzione spaziale delle concentrazioni significativamente differenti;
 - i dati di input di portata delle emissioni sono calcolati combinando dati progettuali dell'impianto con altri ricavati da casi considerati analoghi; considerato che le problematiche dell'impianto sono legate essenzialmente al disturbo eventualmente causato da sostanze odorifere, tale approccio appare giustificato; tuttavia non appare evidente che i casi presi in considerazione siano effettivamente analoghi per

dimensione e tipologia di impianto; non sono stati quindi giustificati i dati di input – in particolare come unità odorimetriche - utilizzati nello studio previsionale di impatto olfattivo;

- anche basandosi esclusivamente sulla simulazione di parte, viste le mappe di diffusione dell'odore [allegati da 1 a 6 allo studio] si rileva come porzioni non trascurabili dei centri abitati di Busto Garolfo e Canegrate siano potenzialmente interessate da percezione di odore proveniente dall'insediamento, e per frazioni di tempo significative; pertanto è possibile definire come significativo l'impatto odorigeno determinato dall'insediamento in progetto sui centri abitati vicini, e di conseguenza non compatibile la realizzazione dell'insediamento in progetto.
- in rapporto a suolo e gestione dei rifiuti e dei reflui zootecnici:
 - nelle integrazioni progettuali si prospetta l'installazione di un impianto di sanificazione e cubettatura della pollina, finalizzato a produrre materiale essiccato destinato alla vendita come fertilizzante, dichiarando l'intenzione di richiedere le previste autorizzazioni ministeriali per la produzione di fertilizzante; quanto indicato relativamente alla gestione /vendita della pollina essiccata non risulta esaustivo in quanto non è stata fornita la modalità di gestione con indicazione dei volumi movimentati, delle modalità e dei tempi di conferimento, delle giacenze massime di prodotto presso il sito; inoltre non è stata definita la gestione delle situazioni anomale di fermo impianto di essiccamento e impossibilità di conferimento;
 - nella stessa integrazione è confermato il recapito di tutti i reflui decadenti dall'insediamento nel sottosuolo o, per quanto riguarda le acque di lavaggio dei mezzi e degli edifici, l'accumulo in fossa a tenuta; inoltre, in particolare per quanto riguarda le acque di lavaggio dei capannoni, si prevede, dopo l'accumulo, la dispersione nel suolo a mezzo subirrigazione; tali soluzioni proposte per lo scarico dei reflui di lavaggio - da considerare reflui produttivi ai sensi del d.lgs. 152/2006 - risultano in contrasto con la normativa statale e regionale vigente in materia.
- la descrizione del traffico generato e la valutazione dell'impatto sulla viabilità non si possono ritenere esaustive; non sono state indicate le vie di accesso all'allevamento, i percorsi utilizzabili sulla viabilità esistente per l'accesso e l'allontanamento dal sito;
- relativamente al fattore rumore:
 - la relazione acustica del luglio 2011 non è conforme alle disposizioni della d.g.r. VII/8313 del 08.03.2002; in particolare si rileva che la valutazione è stata effettuata sulla base di misure eseguite presso azienda esistente (di proprietà dello stesso proponente) in altro Comune, senza meglio descriverne tipologia e presenza di impianti al fine di giustificare l'equivalenza sotto il profilo acustico;
 - la trasposizione delle misure eseguite presso tale azienda avrebbe dovuto essere giustificata tenuto conto della posizione degli impianti e delle strutture nell'esistente e nella situazione di progetto, se e in quanto sovrapponibili; la descrizione delle sorgenti risulta sommaria, mancando l'indicazione della posizione dei diversi impianti, della loro altezza dal suolo, del periodo di funzionamento, della potenza sonora emessa; non sono state indicate le posizioni dei recettori più prossimi al sito di progetto, e l'impatto acustico atteso presso di essi;

- di conseguenza, non è possibile ritenere sufficientemente e approfonditamente documentata la previsione di impatto acustico dell'insediamento in progetto.
- circa la componente salute pubblica, il Dipartimento di Prevenzione medico della ASL Provincia di Milano 1 segnalava che:
 - non è stata prodotta una valutazione di impatto sanitario in relazione alla presenza degli edifici ubicati nei comuni di Busto Garolfo, Canegrate e Villa Cortese e di strutture sanitarie e socio sanitarie nelle aree circostanti l'area di insediamento, per un raggio di almeno 5 km (nuovo ospedale di Legnano distante 3 km dall'attività in oggetto) che tenga conto di tutte le possibili interferenze determinate dalla specifica attività che si intende esercitare, consentendo di conseguenza di adottare tutte le misure che tendono ad incrementare gli effetti positivi del progetto e nello stesso tempo, di ridurre o eliminare gli impatti negativi associati;
 - in riferimento alla relazione dell'area Entomologia dell'Università degli Studi di Milano occorre dettagliare “...la lotta che si intende effettuare agli insetti”;

DATO ATTO che – oltre agli elementi di criticità sopra esposti e comunicati al proponente ai sensi dell'art.10.bis della l. 241/1990- nel corso dell'istruttoria sono stati formulati, dagli uffici coinvolti nel procedimento, anche valutazioni di carattere positivo (o comunque non negativo), con specifiche prescrizioni, sotto altri profili quali quello veterinario, paesaggistico, della valutazione di incidenza sul SIC/ZPS, dei sistemi verdi integrati; di tali pareri si è tenuto conto nella motivazione del presente provvedimento, e se ne dà atto nel successivo considerato;

RICHIAMATO altresì che, a seguito della comunicazione di cui sopra, il proponente ha depositato, entro il termine assegnato di dieci giorni dalla ricezione, le proprie controdeduzioni di merito, corredate da allegato tecnico, e che - a seguito di sua formale richiesta - si è tenuto un incontro tecnico in contraddittorio con l'Autorità competente in materia di v.i.a., nel corso del quale i professionisti incaricati dal proponente hanno sviluppato e integrato gli elementi contenuti nelle controdeduzioni stesse;

DATO ATTO che i contenuti delle controdeduzioni sono stati ritenuti tali da richiedere un supplemento di istruttoria e che esse, unitamente a quanto emerso nel contraddittorio tecnico, hanno consentito di aggiornare e sviluppare ulteriormente la valutazione del progetto e dello s.i.a.;

DATO ATTO, inoltre, che sono pervenuti – nelle diverse fasi dell'istruttoria, i seguenti contributi specialistici:

- D.G. Sistemi verdi e paesaggio - U.O. Progetti integrati e paesaggio: prot. F1.2011.23737

- del 22.11.2011; U.O. Parchi e Rete Natura 2020: prot. F1.2011.23399 del 17.11.2011 e prot. F1.2012.9430 del 23.05.2012; U.O. Sistemi verdi e foreste – Struttura Sistemi verdi integrati: prot. F1.2011.17592 del 12.09.2012;
- D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile – Struttura Paesaggio: prot. T1.2013.8834 del 09.04.2013; Struttura Valorizzazione aree protette e biodiversità: prot. T1.2013.13405 del 07.05.2013;
 - D.G. Agricoltura: prot. M1.2012.15867 del 24.10.2012 e M1.2013.38002 del 26.06.2013;
 - D.G. Territorio e urbanistica: prot. Z1.2012.24118 del 25.09.2012;
 - D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Struttura Rumore ed inquinamenti fisici: prot. T1.2013.14019 del 10.05.2013;
 - D.G. Salute – U.O. Veterinaria: prot. H1.2012 del 30.07.2012;
 - ARPA Lombardia – Dip. di Milano: prot. 126505 del 14.09.2012 e prot. 62485 del 08.05.2013;
 - ASL – Provincia di Milano 1: prot. 79996 del 12.10.2012 e prot. 42840 del 02.05.2013;

CONSIDERATO che, in merito al progetto e ai suoi effetti sull'ambiente - esaminata la documentazione depositata, visti i risultati del sopralluogo, acquisiti i contributi delle Strutture componenti il gruppo di lavoro nelle diverse fasi dell'esame istruttorio, visti i pareri espressi dagli Enti locali e i verbali delle sedute della C.d.S.i., nonché la documentazione depositata dal proponente ex art. 10.bis della l. 241/1990 [nel seguito richiamata sinteticamente come "controdeduzioni"] e le risultanze dei successivi approfondimenti di valutazione - dall'istruttoria condotta è emerso quanto segue:

- sotto il profilo localizzativo e programmatico l'intervento è congruente con lo strumento urbanistico comunale (PRG) vigente al momento del deposito dell'istanza di v.i.a., e solo successivamente modificato con l'adozione (marzo 2012) del PGT ai sensi della l.r. 12/2005; sul sito di progetto salvo il vincolo paesaggistico sulle aree boscate, tuttavia non interessate dagli interventi previsti - non insistono, sempre al momento dell'istanza, vincoli di carattere urbanistico o ambientale tali da richiedere ulteriori specifici approfondimenti e/o particolari attenzioni in merito alla localizzazione delle opere, alla fase di costruzione e alla gestione dell'attività di allevamento, ferme restando le prescrizioni di cui alla parte dispositiva del presente atto; le strutture previste rispettano le distanze da centri abitati ed abitazioni isolate prescritte dal Regolamento locale d'igiene per le nuove costruzioni; i criteri di progettazione e le modalità gestionali risultano coerenti con la normativa di settore, in particolare con quanto prescritto dalla direttiva comunitaria 1999/74/CE sul benessere delle galline ovaiole, in vigore da gennaio 2012;
- sotto il profilo veterinario, in sede di istruttoria di v.i.a. la competente Unità organizzativa della D.G. Salute - con "particolare riferimento ai requisiti strutturali e gestionali atti a garantire adeguati standard di biosicurezza", valutata la scarsa densità zootecnica avicola dell'area interessata, considerata la tipologia degli allevamenti avicoli presenti nel raggio di 3 km, e richiamato il preventivo parere della ASL – si è espresso in senso favorevole al rilascio della deroga al divieto di cui all'allegato A- Sezione C, punto 2 del

decreto regionale 3009/2011 in materia di biosicurezza negli allevamenti suinicoli e avicoli;

in proposito, con riferimento a specifiche osservazioni sollevate in tema di rischio di propagazione dell'influenza aviaria alla fauna selvatica nell'intorno, nelle controdeduzioni viene sottolineato che il relativo virus si diffonde dai selvatici agli avicoli allevati, evidenziando come gli allevamenti prevedano in generale la collocazione ad hoc di "reti antipassero";

- per le nuove strutture previste in progetto e per la loro gestione è prevista l'applicazione di soluzioni che rientrano tra le migliori disponibili [MTD – v. Direttiva 96/61/CE, Direttiva 1999/74/CE e titolo III-bis della parte seconda del d.lgs. 152/2006], e riguardano elementi quali l'isolamento termico delle strutture e degli ambienti con il controllo della ventilazione per favorire il risparmio energetico, l'adozione di specifiche modalità di formulazione degli alimenti, l'utilizzo di sistemi antispreco per l'abbeveraggio degli animali, la stabulazione con tunnel esterni di essiccazione della pollina, la realizzazione di un impianto fotovoltaico;

- le deiezioni (pollina), previste in 3.230 t/anno, sono raccolte da nastri trasportatori e inviate ai tunnel di essiccazione nei quali subiscono una forte disidratazione, seguita da cubettatura, igienizzazione e successivo allontanamento con l'immissione sul mercato per la produzione di energia elettrica e calore, o l'utilizzo in aziende florovivaistiche; non è quindi previsto l'utilizzo agronomico della pollina con la conseguente propagazione di odori;

sotto quest'ultimo aspetto, è decisiva l'essiccazione a breve termine (meno di tre giorni) della pollina, i cui processi fermentativi sono strettamente legati al contenuto di umidità, così come la possibilità della proliferazione di insetti;

in caso di fermo dell'impianto di trattamento della pollina, è previsto l'intervento di assistenza - sulla base di esplicita clausola contrattuale - entro - le 12 ore; nel caso di fermo prolungato, il proponente intende concordare con la competente ASL il trasferimento della pollina ad altri allevamenti dell'azienda stessa;

nello specifico documento di controdeduzione sono stati chiariti gli elementi e i criteri utilizzati per la valutazione dell'impatto odorigeno [caratterizzazione della sorgente emissiva, parametri meteorologici, modello utilizzato, ecc.] anche con riferimento alle linee guida di Regione Lombardia in materia [d.g.r. IX/3018/2012] e pur tenendo conto che tali linee guida non contengono riferimenti espliciti agli allevamenti, e ciò anche in assenza, in letteratura, di fattori emissivi definiti a livello nazionale e internazionale per impianti analoghi a quello in esame;

- peraltro, dato che lo svuotamento delle deiezioni dai capannoni e lo stesso processo di disidratazione sono da considerarsi tra le operazioni più delicate nella gestione dell'allevamento, è opportuno, in sede di a.i.a.:

- valutare la possibilità di caricare la pollina essiccata direttamente dal capannone ai mezzi di conferimento del pellet, per garantire il totale abbattimento delle molestie olfattive e la propagazione di polveri in aria;

- valutare l'introduzione di un biofiltro per il trattamento dell'aria in uscita dall'impianto;

- in particolare, riguardo allo stoccaggio provvisorio del pellet è necessario che venga

- controllato il proliferare di mosche e, in caso di necessità, provvedere alla chiusura con reti a maglia fine che impediscano o limitino la presenza degli insetti; peraltro, il tema è stato oggetto di approfondimento nello studio di incidenza e nella relativa valutazione;
- il fabbisogno idrico dell'allevamento può essere soddisfatto dal pubblico acquedotto, per un consumo stimato in 14.974 m³/anno di cui la gran parte (14.000) per l'abbeveraggio, oltre al raffrescamento degli ambienti (804), alla disinfezione (10) e agli usi civili (160); la tutela delle componenti ambiente idrico, suolo e sottosuolo è affidata alla rigorosa gestione dell'allevamento e alla manutenzione degli impianti, secondo le modalità indicate nel progetto e nello s.i.a.;
 - quanto al potenziale inquinamento delle acque profonde, esso è legato alla corretta gestione dell'eventuale utilizzazione agronomica della pollina, esclusa nel progetto in esame; le acque dall'impianto di disinfezione degli automezzi saranno prelevate da ditta specializzata e destinate a depurazione; le acque di lavaggio dei capannoni saranno raccolte in vasche a tenuta (dimensionate per far fronte ad evenienze sanitarie eccezionali), quindi anch'esse svuotate e destinate a depurazione; le acque di lavaggio del locale selezione uova e dell'area disidratazione e cubettatura della pollina, qualora non raggiungano i requisiti per l'utilizzo irriguo, saranno prelevate e trattate in impianti terzi specializzati;
 - il traffico di mezzi pesanti indotto giornalmente dall'attività dell'allevamento è calcolato in un mezzo per l'approvvigionamento delle materie prime, uno per la distribuzione delle uova confezionate, uno per il trasporto pollina essiccata; a questi vanno aggiunti 7 mezzi/anno per il trasporto delle galline e delle pollastre (5 + 2), oltre alle autovetture del personale addetto all'impianto; l'accesso all'allevamento non comporta l'attraversamento di centri abitati, potendo avvenire dalla strada interpodereale direttamente collegata alla SP109 e quindi alla rete di rilievo regionale [ex SS33 "del Sempione"]; tale strada interpodereale deve comunque essere adeguata, a cura del proponente, per consentire l'accesso in sicurezza dei mezzi afferenti all'allevamento;
 - circa il fattore rumore, la valutazione di impatto acustico è stata condotta a partire dai dati di una campagna di rilievo strumentale del livello ante operam diurno e notturno; le sorgenti individuate sono il traffico veicolare lungo la strada d'accesso all'impianto, l'attività stessa di allevamento e quella di coltivazione dei fondi agricoli circostanti; la zona è classificata nel piano di zonizzazione acustica, come "zona di classe 3"; la valutazione previsionale mostra la compatibilità dell'intervento in progetto con l'ambiente circostante e il rispetto dei limiti normativi assoluto e differenziale;

in ottemperanza a quanto prescritto dalla d.g.r. 8313/2002, è necessaria un'azione di monitoraggio del clima acustico post operam, con particolare riferimento ai recettori sensibili più vicini, finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di rumore;

- lo studio di incidenza depositato dal proponente è stato redatto - a seguito della richiesta richiamata in premessa - con riferimento al sito della Rete Natura 2000 "Bosco di Vanzago" [cod. IT2050006], localizzato ad oltre 5 km, e in ragione della localizzazione del sito di progetto in un elemento di primo livello della Rete ecologica regionale (RER) lombarda;

lo studio di incidenza è stato esaminato in fase istruttoria dalla competente Struttura Valorizzazione delle aree protette e biodiversità della Giunta Regionale, che si è espressa in merito [prot. F1.2013.09430 del 23.05.2012] rilevando l'assenza di effetti negativi sull'integrità della ZPS e sulla funzionalità della RER, formulando specifiche prescrizioni operative;

- in proposito va richiamato che l'area del PLIS del Roccolo interessata dagli interventi in progetto è classificata dallo strumento urbanistico vigente al momento del deposito dell'istanza di v.i.a. come "zona omogenea E", e precisamente come "zona protetta di salvaguardia ambientale di interesse sovracomunale soggetta a programma pluriennale degli interventi", in cui sono individuate le due destinazioni funzionali ad area boschiva e ad area agricola; il sedime di progetto ricade esclusivamente in area agricola, nella quale sono ammessi nuovi allevamenti zootecnici con annessi fabbricati ed impianti necessari alle loro attività;

le opere di inserimento ambientale previste sono costituite dalla creazione di una barriera verde attorno al complesso zootecnico, con funzione di mitigazione dell'impatto dal punto di vista paesaggistico ambientale, sia in corrispondenza del centro zootecnico (lotto B) sia nelle aree di proprietà non coinvolte direttamente nel progetto (lotto A); nella creazione di una fascia boscata sul lato orientale dell'impianto con funzioni di filtro ed elemento di raccordo con l'adiacente bosco; per la formazione boschiva mesofila, i filari alberati e quelli arbustivi è previsto l'impiego di essenze autoctone e di interesse trofico per la fauna;

- in rapporto alla rete ecologica, a livello sia regionale che provinciale e locale, l'area di progetto si colloca all'interno di un elemento di primo livello/area prioritaria per la biodiversità della RER, a monte del corridoio regionale primario "Dorsale Verde Nord Milano"; il ruolo di connessione tra l'Area Prioritaria per la biodiversità n. 4 (AP4) e quelle limitrofe è garantito principalmente dalla porzione meridionale della AP4 medesima, caratterizzata da vaste aree agricole, la quale realizza anche la direttrice principale di connessione tra il SIC "Bosco di Vanzago" e gli altri siti della Rete Natura 2000;

la Rete ecologica provinciale (del. C.P. n. 55 del 14.10.2003) evidenzia come il collegamento prioritario tra il "Bosco di Vanzago" e i siti più prossimi (in particolar modo il SIC "Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate", posto a occidente) si realizzi attraverso le aree meridionali di elevata naturalità dal PLIS del Roccolo e le vaste zone agricole ancora piuttosto aperte a occidente di questo; l'area di progetto si colloca a stretto contatto di aree strategiche quali i "gangli" e le "zone periurbane su cui attivare politiche polivalenti di riassetto fruitivo ed ecologico", ma non appare direttamente interessata dal passaggio di corridoi ecologici primari o secondari;

a livello locale, la rete ecologica identificata dal PLIS, pur rivestendo un interesse minore nell'ambito dell'analisi della funzionalità della Rete Natura 2000 [ossia del collegamento funzionale tra i siti, indagabile in modo più appropriato a scala vasta], evidenzia che il progetto si colloca a margine di un'area di importanza naturalistica ma non va ad interferire, in termini di occupazione di suolo, sui corridoi ecologici locali;

- in definitiva, l'intervento in progetto non interferisce in modo diretto sul SIC "Bosco di Vanzago" mediante alterazione o sottrazione di habitat, date la localizzazione e la reciproca distanza; gli eventuali impatti dovuti alla rumorosità e all'entità delle emissioni di sostanze inquinanti stimate fanno escludere impatti su habitat e/o specie del sito stesso; l'intervento, inoltre, si colloca nelle porzioni più periferiche delle aree di naturalità strategiche per la connessione ecologica che si pongono in rapporto di continuità con il SIC, ma non interferiscono in modo diretto né con le direttrici primarie di connessione tra il sito in parola e gli altri limitrofi, né con i corridoi ecologici a scala di maggiore dettaglio, che possono verosimilmente essere considerati gli areali più probabili di espansione della fauna del SIC;

tenuto conto delle indicazioni per la realizzazione della RER per il Settore "32 - Alto Milanese" (d.g.r. 8/10962/2009), nella parte dispositiva del presente atto vengono quindi formulate specifiche prescrizioni finalizzate sia al miglior inserimento ambientale del progetto sia alla definizione di un piano di monitoraggio faunistico dell'area interessata; quest'ultimo deve proporsi:

- verificare gli effetti dell'attività di progetto sulle componenti faunistiche legate agli agro-ecosistemi;
- appurare l'efficacia delle misure di mitigazione e di inserimento ambientale;
- mettere in relazione il monitoraggio relativo alle altre componenti (aria, ambiente acustico e acqua) con la realtà faunistica;
- in particolare, poiché le strutture di nuova edificazione generalmente non consentono l'utilizzo da parte delle specie che si servono delle cavità quale rifugio, e in attesa che le opere di inserimento ambientale raggiungano una maturità tale da poter supportare la presenza di specie degli agri-ecosistemi legate alla presenza di elementi arborei maturi, appare opportuno installare apposti rifugi artificiali per due taxa di notevole significato ecologico e didattico quali i Chiroteri e la Civetta, per i quali tra i principali fattori limitanti a livello regionale è riconosciuta l'assenza di siti idonei di rifugio; tale intervento dovrà avvenire in collaborazione con il PLIS del Roccolo, anche per massimizzarne il valore didattico-divulgativo;
- sotto il profilo dell'interferenza paesaggistica il potenziale impatto è costituito dalle strutture edilizie; il Piano paesaggistico regionale (PPR) non stabilisce particolari e specifici motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto proposto, ma prescrive (art. 35 e segg. delle norme) che debba essere condotto, per i progetti che modificano le caratteristiche paesaggistiche di un territorio, uno specifico esame teso a valutare la sensibilità paesaggistica dei luoghi e l'incidenza dei progetti stessi; tale esame, condotto dal proponente ed illustrato nella documentazione integrativa, stima un livello medio di sensibilità del sito sotto il profilo morfologico-strutturale, vedutistico e simbolico, ed un livello medio di incidenza paesistica del progetto con riguardo agli aspetti morfologico tipologici, linguistici e visivi; tale valutazione porta, in applicazione dei criteri di cui alla d.g.r. VII/11045/2002, ad attribuire al progetto un impatto paesistico tra la soglia di rilevanza e quella di tolleranza; in tal caso, si possono dettare misure mitigative a

riduzione dell'impatto paesistico;

a tal fine il proponente propone per la realizzazione dei volumi edilizi l'utilizzo di materiali che si richiamano alla tradizione costruttiva rurale locale e, per la mitigazione visiva dell'impianto, la messa a dimora di alberature e fasce arbustive; nel complesso, la struttura regionale competente in materia di paesaggio non ha riscontrato particolari e specifici motivi paesaggistici ostativi alla sua realizzazione, potendosi rimandare ad una ulteriore valutazione di dettaglio in sede di rilascio dei titoli abilitativi;

- relativamente alla fase di cantiere per la costruzione delle nuove strutture (18 ÷ 24 mesi), si può ritenere che la limitatezza delle operazioni di scavo e movimentazione degli inerti, la buona accessibilità dell'insediamento e la distanza dalle abitazioni più prossime riducano sensibilmente l'apprezzabilità degli impatti; nella gestione del cantiere sono comunque previste misure gestionali volte alla minimizzazione delle emissioni di rumore, gas di scarico e polvere;
- non sono state dettagliate le azioni di monitoraggio relative alla fase di esercizio dell'allevamento nella configurazione di progetto; date le caratteristiche dell'intervento, si ritiene possibile demandare la redazione e l'approvazione del piano di monitoraggio - in aggiornamento di quanto già previsto nell' a.i.a. - alla fase di rilascio dell'autorizzazione e secondo le linee generali esposte nella parte dispositiva del presente atto;

RITENUTO, per quanto sopra considerato, di poter concludere che:

- lo s.i.a. è stato condotto secondo quanto indicato dal d.lgs. 152/2006, risultando analizzati in modo complessivamente adeguato le componenti ed i fattori ambientali coinvolti dal progetto e individuati gli impatti e le linee fondamentali per la loro mitigazione; specifici elementi di dettaglio possono essere affinati in sede di autorizzazione all'esercizio dell'impianto, sulla base delle prescrizioni che seguono;
- il progetto risulta ambientalmente compatibile, nella configurazione progettuale che emerge dagli elaborati depositati dal proponente, con le prescrizioni e alle condizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che l'istruttoria finalizzata all'emanazione della presente pronuncia recepisce le risultanze della valutazione dell'incidenza dell'intervento sul SIC "Bosco di Vanzago" e sugli elementi della Rete ecologica regionale, effettuata dalla competente Struttura Valorizzazione delle aree protette e biodiversità della Giunta Regionale, ai sensi del d.p.r. 357/1997 e della d.g.r. 8/10962;
- che il presente provvedimento concorre all'obiettivo TER.09.02.249.4 "Azioni di raccordo con la CVIA nazionale e regionale" del vigente PRS;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento ha richiesto un termine effettivo di 533 giorni dal deposito, avvenuto il 09.01.2013, delle controdeduzioni del proponente all'avviso ex art. 10.bis della l. 241/1990, rispetto al termine, previsto ai sensi di legge, di 180

giorni, a motivo della necessità di approfondire gli elementi esposti nelle controdeduzioni stesse in rapporto alle criticità sollevate al termine della prima fase istruttoria, in ordine alle componenti agenti fisici e impatti sull'atmosfera, suolo, viabilità, salute pubblica, nonché della necessità di valutare approfonditamente i motivi di opposizione sollevati in modo unanime degli Enti territoriali, a cui si aggiunge il complessivo carico di lavoro gravante sulla Struttura Valutazione d'impatto ambientale;

DECRETA

1. di esprimere - ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010 - giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di un centro zootecnico per galline ovaiole e pollastre, nel Comune di Busto Garolfo, secondo la soluzione progettuale prospettata negli elaborati depositati dalla proponente Società Agricola Bruzzese s.s. di Olgiate Olona, a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione del progetto stesso:

➤ quadro progettuale e gestionale e fase di costruzione:

a. ai fini del rilascio delle abilitazioni edilizie - e tenendo conto degli adempimenti previsti dalle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla d.g.r. 7/11045 del 08.11.2002 - il progetto sia affinato e dettagliato esecutivamente - in accordo con il Comune di Busto Garolfo e l'Ente gestore del PLIS del Roccolo - relativamente al disegno architettonico dei manufatti, in coerenza con la natura dei luoghi, il contesto paesaggistico e le consolidate tecniche costruttive locali, implementando anche gli interventi di mitigazione a verde per un'adeguata mascheratura del complesso zootecnico, con riferimento inoltre alle prescrizioni esposte nel seguito in ordine agli interventi di mitigazione e compensazione ambientale;

il previsto impianto fotovoltaico dovrà essere collocato solo ed esclusivamente sugli edifici e non potrà occupare ulteriore suolo;

b. ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.) sia valutata la possibilità e l'opportunità di:

▫ caricare la pollina essiccata direttamente dal capannone ai mezzi di conferimento del pellet, per garantire il totale abbattimento delle molestie olfattive e la propagazione di polveri in aria;

▫ introdurre un sistema per il trattamento dell'aria in uscita dall'impianto quale, ad es., un biofiltro;

c. nella stessa sede siano affinati e dettagliati:

▫ il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, reflue civili, di lavaggio delle strutture, del piazzale esterno e degli automezzi, per verificarne in dettaglio la coerenza con il regolamento regionale 4/2006;

- il sistema di ventilazione e delle finestrate dei capannoni e i relativi sistemi di regolazione, il controllo periodico della pressione degli abbeveratoi, il controllo e manutenzione della rete idrica dell'allevamento, in modo da ridurre i consumi energetici;
 - la frequenza e il sistema di accertamento e verifica dell'avvenuta disinfezione degli automezzi afferenti all'allevamento; la pulizia ordinaria degli ambienti e delle attrezzature con acqua ad alta pressione/aria compressa, nonché le operazioni di pulizia e disinfezione tra un ciclo produttivo e il successivo, nonché la definizione del relativo periodo di "vuoto sanitario" (non inferiore a tre giorni);
 - il sistema di contrasto all'ingresso di mosche e altri insetti, mediante l'applicazione di specifici dispositivi anti intrusione (schermi, barriere, reti a maglia fine);
 - la predisposizione e la gestione di un apposito registro della quantità di pollina (pellet) immessa sul mercato, secondo le diverse destinazioni (produzione di energia elettrica e calore, cessione ad aziende florovivaistiche, ...);
 - i volumi di pollina movimentati, le modalità e i tempi di conferimento, le giacenze massime presso il sito;
 - le modalità di gestione delle situazioni anomale e di fermo dell'impianto di essiccamento e/o di temporanea impossibilità al conferimento del prodotto verso terzi;
- d. l'esercizio dell'allevamento nella configurazione di progetto - e quindi l'introduzione dei capi avicoli - è subordinato al completo e certificato conferimento del pellet ad impianti per la produzione di energia elettrica e calore, o a ditte florovivaistiche;
- e. durante la fase di costruzione sia perseguita la massima limitazione delle emissioni di rumore, gas di scarico e polvere, adottando macchine adeguatamente silenziate e le normali cautele previste nella corretta gestione di un cantiere edile; i depositi di eventuali terre di risulta dalla realizzazione dell'opera siano localizzati all'interno del sedime recintato, ed utilizzati prioritariamente per gli interventi di mitigazione a verde;
- f. circa la via di accesso all'allevamento, il proponente provveda:
- all'adeguamento funzionale della strada interpodere di accesso all'impianto, con modalità da dettagliare in accordo con il Comune e formalizzare in sede di permesso di costruire;
 - alla riqualificazione del suo innesto sulla SP109, per garantire adeguate condizioni di sicurezza alle manovre dei mezzi pesanti afferenti all'impianto, con modalità da definire in sede di progetto esecutivo secondo le indicazioni del competente Ufficio della Provincia di Milano;
- quadro ambientale e piano di monitoraggio:
- g. il proponente sviluppi in dettaglio - in accordo con il Comune, prima del rilascio degli specifici titoli abilitativi alla realizzazione dell'opera, in modo coordinato con la prescrizione di cui alla lett. a.) - il progetto esecutivo delle opere di mitigazione ambientale ed ecosistemica, integrando quanto proposto nello s.i.a. mediante l'implementazione delle aree arboree ed arbustive (per una superficie pari a quella da impermeabilizzare), e prevedendo un maggior numero di essenze autoctone; il

- progetto dovrà definire altresì le cure colturali da praticare per almeno tre anni dall'impianto, compresa la sostituzione delle fallanze;
- in tale contesto - in attesa che le opere di inserimento ambientale raggiungano una maturità tale da supportare specie legate alla presenza di elementi arborei maturi - si preveda l'installazione di rifugi artificiali per i Chiroteri e la Civetta, definendone la collocazione in collaborazione con il Gestore del PLIS del Roccolo, e prevedendone il monitoraggio e la manutenzione per almeno tre anni;
- h. ai fini dell'a.i.a. e dell'esercizio dell'impianto nella configurazione di progetto, sia dettagliato il piano di monitoraggio (PM), sviluppando quanto proposto nello s.i.a., e comprendovi in particolare la verifica, con funzionamento dell'impianto a regime:
- della soggiacenza della falda e della qualità delle acque sotterranee, in almeno un piezometro stabile a monte e uno a valle idrogeologica dell'allevamento, per verificare l'assenza di contaminazioni dovute all'esercizio dell'attività zootecnica; la prima campagna di misure sia eseguita antecedentemente alla realizzazione delle opere in progetto;
 - della tenuta delle strutture di raccolta della pollina;
 - delle emissioni in atmosfera, con particolare riguardo ad ammoniaca e metano, e della propagazione degli odori verso recettori sensibili, soprattutto nel periodo primaverile - estivo;
 - dei livelli di rumore post operam in fase di esercizio, con almeno una campagna di rilevazioni fonometriche finalizzate alla verifica del rispetto dei limiti di rumore; al termine della campagna di misura dovrà essere predisposta ed inviata ad ARPA ed ai Comuni interessati la relazione sugli esiti del monitoraggio acustico post operam riportante i livelli di rumore rilevati, la valutazione circa la conformità ai limiti e l'indicazione degli eventuali interventi di mitigazione acustica che a seguito del monitoraggio risultassero necessari nonché dei tempi della loro attuazione.
 - della popolazione muscina, per verificare l'eventuale necessità di ulteriori misure di controllo;
- i. sia inoltre prodotta una valutazione di impatto sanitario, limitata ad un intorno di 1 km dal perimetro dell'area dell'impianto, con particolare riferimento ai potenziali effetti delle emissioni in atmosfera, secondo le indicazioni che saranno fornite in merito dalla competente ASL;
- j. dati le caratteristiche e il contesto localizzativo del progetto, il PM dovrà essere integrato con azioni, di durata pari ad almeno tre anni, relative alla componente faunistica, in particolare nell'area dell'elemento primario della RER compresa tra il sito di progetto e il corridoio primario di connessione tra il Bosco di Vanzago e il Parco del Ticino, comprendendo almeno le aree di importanza naturalistica più settentrionali identificate nell'ambito della Rete ecologica locale (PLIS del Roccolo); il piano di monitoraggio faunistico - da concordare con il Gestore del PLIS - dovrà includere gli Uccelli e, tra gli Invertebrati, Lepidotteri e Odonati, già rilevati a livello locale e comunemente riconosciuti come buoni bioindicatori, nonché il gruppo tassonomico dei Chiroteri, che non risulta ancora ben conosciuto a livello locale;

riguardo all'Avifauna si dovrà verificare la presenza e l'abbondanza delle specie anche durante il periodo di migrazione definirne l'importanza del contesto locale come "stop-over site";

- k. presupposti e modalità di conduzione delle azioni di monitoraggio [definizione in dettaglio delle componenti ambientali interessate, parametri da analizzare, stazioni di misura, modalità e frequenze di prelievo o misurazione, frequenza e modalità di redazione e trasmissione dei report periodici, ecc.], siano definiti in accordo con la Provincia di Milano, competente al rilascio dell'a.i.a., alla quale dovranno essere trasmessi, oltre che al Comune di Busto Garolfo, i relativi risultati per la validazione e l'eventuale assunzione di conseguenti determinazioni, di cui il proponente dovrà provvedere alla tempestiva attuazione;
- l. per la componente faunistica, la definizione del piano e delle relative modalità dovrà coinvolgere anche i Gestori del PLIS del Roccolo e del Bosco di Vanzago; a tali soggetti dovranno essere inviati i relativi risultati, oltre che alla U.O. Parchi, tutela della biodiversità e paesaggio della Giunta Regionale;

➤ ulteriori prescrizioni di dettaglio e MTD:

- m. eventuali ulteriori prescrizioni di dettaglio - in particolare finalizzate al maggiore allineamento alle migliori tecniche disponibili sul piano progettuale e/o gestionale (MTD) - potranno essere formulate in sede di autorizzazione integrata ambientale;
2. di dare atto che la competente Struttura Valorizzazione delle aree protette e biodiversità della Giunta Regionale ha espresso, nell'ambito dell'istruttoria finalizzata all'emanazione della presente pronuncia - ai sensi del d.p.r. 357/1997 e della d.g.r. 8/10962 - la valutazione di incidenza del progetto sul sito di importanza comunitaria (SIC) "Bosco di Vanzago" [cod. IT2050006] e sugli elementi della Rete ecologica regionale (RER), rilevando l'assenza di effetti negativi significativi determinati dal progetto sulla integrità del sito e degli elementi stessi;
 3. la Provincia di Milano, in qualità di autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale del progetto in parola, e il Comune di Busto Garolfo, sono tenuti a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, così come recepite nel provvedimento di autorizzazione, e a segnalare tempestivamente all'autorità competente per la v.i.a. eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/2006;
 4. ai sensi dell'art. 26, comma 6, del d.lgs. 152/2006, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
 5. di trasmettere copia del presente decreto alla proponente Società Agricola Bruzzese s.s.;
 6. di informare contestualmente dell'avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento della stessa la Provincia Milano, il Comune di Busto Garolfo, ai contermini Comuni di Parabiago, San Giorgio su Legnano, Canegrate, Legnano, agli Enti gestori del PLIS del Roccolo e del SIC Bosco di Vanzago;
 7. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte dispositiva del presente

decreto;

8. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/;
9. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.p.r. 24.11.1971 n. 1199.

IL Dirigente
Dott. Dario Sciunnach